




SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA



**PROGETTO DI LEGGE**  
**MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA GIUDIZIARIA**

**CAPO I**  
**MODIFICHE AL CODICE PENALE**

**Articolo 1**

1. L'articolo 140, primo comma, numero 6 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«6) devoluzione all'Erario delle cose confiscate».

**Articolo 2**

1. La rubrica dell'articolo 145 del Codice Penale è sostituita dalla seguente: «Sequestro Conservativo».

2. Dopo l'articolo 145, primo comma, del Codice Penale è inserito il seguente comma:

«Allo stesso modo il giudice, su richiesta del Procuratore del Fisco, ordina l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena o della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario anche a titolo di confisca».

**Articolo 3**

1. L'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«Art.147  
*Confisca*

Con la sentenza che accerta la responsabilità dell'imputato, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commetterlo e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

 1



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

La confisca consegue, altresì, indipendentemente dalla condanna, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente.

In caso di proscioglimento per infermità mentale, è sempre disposta la confisca delle cose di cui al primo comma, quando sia accertato il concreto pericolo che le stesse possano essere utilizzate dall'agente per commettere fatti di reato.

Ai fini della confisca, i beni che l'agente abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.

La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è altresì disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato, se poteva rendersi conto della provenienza illecita delle cose di cui ha la disponibilità.

La confisca può essere disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa dall'autore del reato, per diritto successorio. In tal caso la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede abbia l'attuale disponibilità.

La confisca non pregiudica i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Nel caso in cui le cose indicate al primo comma, per qualsiasi causa, non possano essere confiscate, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Qualora le cose di cui al primo comma siano state mescolate interamente o parzialmente a beni di provenienza lecita, il giudice ordina la confisca del bene commisto fino al valore stimato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se le cose di cui al primo comma sono state trasformate o convertite, in tutto o in parte, in altri beni, la confisca si esegue su tali beni nonché sui vantaggi derivanti dalla trasformazione, conversione o confusione.

In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 155 aggravato ex art. 156, 167, 168, 168 bis, 169, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199, 199 bis, 199 ter, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 251, 252 ter, 249, 287 bis, 287 ter, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305 bis, 308, 309, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, 401, i misfatti commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26

 2





SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n. 99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la provenienza.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.

Articolo 4

1. L'articolo 148, primo comma, del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«L'estinzione del reato esclude ogni effetto penale, salvo quanto disposto nell'articolo precedente».

Articolo 5

1. All'articolo 199 bis, primo comma, del Codice Penale l'espressione «fuori dai casi di concorso nel reato,» è soppressa.

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 199 bis del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

«Salvo le disposizioni relative al concorso di pene, le norme di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto».

Articolo 6

1. L'articolo 199 ter del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«Art. 199 ter

(Possesso ingiustificato di valori)

È punito con la prigionia di terzo grado o con la multa, la persona condannata per uno dei reati indicati all'articolo 147, decimo comma, la quale sia colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza».

Articolo 7

1. Prima dell'articolo 251 del Codice Penale, il Titolo "Contravvenzioni" è sostituito dal seguente: «Misfatti in materia di armi».

Articolo 8



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

1. Il primo comma dell'articolo 251 quinquies del Codice Penale è abrogato.

Articolo 9

1. La rubrica dell'articolo 252 quinquies del Codice Penale è sostituita dalla seguente:  
«Omessa tenuta o conservazione del registro dei concessionari».

Articolo 10

1. Dopo l'articolo 252 sexies del Codice Penale è introdotto il seguente titolo:  
«Delitti in materia di armi».

Articolo 11

1. Dopo l'articolo 252 sexies del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:

«Art.252 septies  
(Colposa violazione in materia di armi)

Quando i fatti di cui agli articoli 251, 252, 252 bis, 252 ter, 252 quater, 252 quinquies, 252 sexies sono commessi per colpa le pene in essi previste sono ridotte di un grado. ».

Articolo 12

1. Dopo l'articolo 252 septies del Codice Penale è introdotto il Titolo  
"Contravvenzioni".

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 13

1. Dopo il Titolo del Codice di Procedura Penale relativo al «Capitolo IX Degli oggetti che vengono in potere della giustizia» sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 58 bis  
(Sequestro probatorio)

1. Il Commissario della Legge con decreto motivato ordina il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano necessarie per l'accertamento dei fatti.

 4





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Il Giudice o il personale di polizia giudiziaria delegato dall'autorità giudiziaria, può esaminare ed acquisire copia di atti, documenti, corrispondenza, dati e informazioni contenuti in programmi informatici presso gli istituti finanziari nonché procedere al sequestro di atti, documenti e corrispondenza, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

4. Il provvedimento con il quale è disposta l'acquisizione presso gli istituti finanziari di copia della documentazione è notificato al Procuratore del Fisco e al soggetto finanziario presso il quale sono esaminati o acquisiti i documenti».

**Art. 58 ter**

**(Sequestro preventivo)**

1. Il Commissario della Legge, con decreto motivato, ordina il sequestro delle cose pertinenti al reato se vi è pericolo che siano aggravate o protrate le conseguenze del reato ovvero di agevolare la commissione di altri reati.

2. Il Commissario della Legge dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca anche per equivalente o delle cose in cui esse sono state trasformate o convertite, delle cose a cui sono state mescolate, nonché delle utilità economiche ricavate.

3. Il giudice compie ogni attività di indagine necessaria ad individuare le cose, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 147. »

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI BENI CONFISCATI**

**Articolo 14**

1. I beni, i valori e i fondi confiscati sono destinati prevalentemente al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati.

2. A tal fine, le somme di denaro confiscate e quelle ricavate dalla cessione di cose confiscate affluiscono ad apposito capitolo in entrata da istituirsi nelle Partite di Giro del bilancio dello Stato, per essere assegnate, con imputazione su corrispondente

 5



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

capitolo di spesa, e sulla base di specifiche richieste, al contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della criminalità organizzata e della corruzione.

Articolo 15

1. Salvo che sia diversamente stabilito in accordi o convenzioni internazionali, i beni, i fondi ed i valori confiscati in base ad una richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da un altro Stato sono devoluti allo Stato richiesto se il loro valore è inferiore a 10.000 euro; se il valore è superiore a tale importo, la metà del valore eccedente è trasferito allo Stato richiedente.
2. La misura della ripartizione stabilita nel comma precedente può essere derogata, in tutto o in parte, a condizione di reciprocità, sulla base di accordi successivi all'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, in ragione del titolo di reato per il quale è stata disposta la confisca, del relativo bene giuridico, del grado partecipazione di ciascuno Stato nell'attività d'indagine.

CAPO IV

NORME SULLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

Articolo 16

1. Il Magistrato Dirigente può assegnare la trattazione dei procedimenti relativi ai misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale a due o più giudici inquirenti.
2. Possono essere assegnate a più magistrati anche le indagini relative a procedimenti diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti per i misfatti indicati nell'articolo 147 del Codice Penale.
3. I Commissari della Legge designati dal Magistrato Dirigente ai sensi del comma che precede esercitano, anche congiuntamente, le attribuzioni conferite dalla legge al giudice inquirente. I singoli atti processuali sono compiuti in forma individuale o congiunta.
4. Il Magistrato Dirigente, ove non vi provveda direttamente, delega ad uno dei magistrati designati l'attività di direzione e coordinamento tra i giudici inquirenti. Il magistrato delegato, in particolare, dovrà garantire che i tutti i giudici inquirenti ottemperino alle direttive impartite dal Magistrato Dirigente per il coordinamento delle indagini e per l'impiego della polizia giudiziaria, del personale ausiliario e delle risorse tecniche.

 6





SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

5. Ciascun magistrato è comunque tenuto a fornire al Magistrato Dirigente una tempestiva informazione sull'andamento delle indagini.
6. In relazione allo sviluppo delle indagini e tenuto conto delle complessive esigenze organizzative del Tribunale, il Magistrato Dirigente può revocare la designazione congiunta e disporre che il procedimento venga trattato da un solo giudice inquirente.
7. Qualora le esigenze di direzione e coordinamento delle indagini emergano in relazione a procedimenti per i quali sono già in corso indagini, il Magistrato Dirigente, può affiancare al giudice inquirente assegnatario del fascicolo, uno o più Commissari della Legge.

CAPO V  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI

Articolo 17

1. Alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia elettorale e tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
2. La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.
4. In tutte le disposizioni di legge nelle quali, per tali atti, si fa riferimento alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, provvede l'Ufficio competente, ivi comprese le notifiche *ad valvas*, che vengono effettuate mediante affissione all'Albo dell'Ufficio.
5. La notificazione di atti in attuazione della collaborazione internazionale in materia amministrativa avviene ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 come sostituito dal seguente articolo 18.

Articolo 18

1. L'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, come modificato dagli articoli 4 e 5 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

 7



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

«Art.2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.».

CAPO V  
NORME FINALI

Articolo 19

1. E' istituita l'imposta giudiziaria sulle decisioni penali che assorbe l'imposta di bollo di cui agli articoli 49 e seguenti della Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modificazioni nonché tutte le spese giudiziali generali, ad eccezione di quelle anticipate dallo Stato per perizie, traduzioni, interpreti, trascrizioni e simili regolarmente fatturate, per le quali sussiste il diritto di rivalsa nei confronti del condannato ai sensi dell'articolo 140 del Codice Penale.
2. E', altresì, istituita la tassa sulle impugnazioni in materia penale che grava sugli appelli, reclami, ricorsi per la terza istanza, revisioni ed ogni altro gravame comunque denominato, sui decreti e sulle sentenze penali, ad eccezione dei reclami *de libertate* e di tutte le impugnazioni proposte dal Procuratore del Fisco.
3. L'ammontare e la modalità di riscossione dell'imposta e della tassa di cui ai superiori commi è definita mediante decreto delegato con il quale saranno, altresì, stabiliti i diritti d'ufficio per il rilascio di copie, l'entità delle spese di asporto e





**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

custodia di beni oggetto di richieste di pignoramento e le tariffe per l'abbonamento annuale al Bollettino dei Protesti.

**Articolo 20**

1. Gli atti soggetti alla imposta di registro sin dall'origine, proporzionale o progressiva, ad eccezione di quelli assoggettati ad imposta fissa che è assorbita dall'imposta giudiziaria sulle decisioni penali, prodotti o acquisiti nei procedimenti penali e per i quali l'imposta non è stata pagata, sono presi in esame agli effetti del procedimento penale in deroga all'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85.
2. Concluso il procedimento con il decreto di archiviazione, il decreto penale, la sentenza, o in qualunque altro modo, il Cancelliere trasmette gli atti di cui al comma 1 all'Ufficio del Registro e Conservatoria, per la riscossione dell'imposta e delle sanzioni in applicazione delle legge vigenti.

**Articolo 21**

1. Gli articoli 38 e 39 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134 sono abrogati.

**Articolo 22**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 9